

Il giorno 28 NOVEMBRE 1991

tra l'Azienda ATAF (Azienda Trasporti Area Fiorentina)

rappresentata da DIRETTORE GENERALE, C.S. PERSONALE, DIRETTORE D'ESERCIZIO

e

le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL




rappresentate da FENITI GIOVANNI, PAOLETTI ROMEO, ZERONI LUCIANO,

LEONI AMERICO

pre m e s s o

- che in data 12/6/90 è stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
- che l'art. 1 della legge 146/1990 considera fra i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto;
- che in data 7/2/1991 è stato sottoscritto tra Federtrasporti, Fenit, Anac e Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI l'accordo nazionale sulla regolamentazione del diritto allo sciopero in attuazione della legge 12/6/1990, n. 146;
- che in detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, ha definito negli artt. 2 e 4 procedure e modalità di rapporto fra le parti prevedendo altresì adempimenti e comportamenti tesi a ridurre e regolamentare i conflitti legati a problemi del lavoro;
- che l'accordo nazionale 7/2/1991 ai sensi dell'art. 13 l. 146/90 è stato sottoposto all'esame della "Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali";
- che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 14/3/1991, ha espresso una valutazione di idoneità sull'accordo nazionale;
- che l'art. 3 lettera "i" dell'accordo nazionale 7/2/1991 prevede l'emanazione dei regolamenti di servizio;
- che, a tale fine, occorre individuare le fasce giornaliere coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di 6 ore;
- che è stato richiesto il parere delle Associazioni degli utenti, le quali si sono dichiarate concordi con quanto indicato nella presente intesa;

si è convenuto quanto segue:



1) in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 lettera d) 2° comma dell'Accordo Nazionale 7/2/1991, le fasce orarie durante le quali, in caso di sciopero, deve essere garantito completamente il servizio di linea previsto, sono le seguenti:

-dalle ore 6 alle ore 9

-dalle ore 12 alle ore 15

Pertanto tali fasce orarie non saranno interessate dalla proclamazione di azioni di sciopero e nel caso che queste ultime interessino i periodi precedenti l'inizio o quelli seguenti il termine delle fasce saranno comunque articolate in modo da non danneggiare o limitare il servizio all'interno degli orari di salvaguardia di cui al precedente capoverso.

2) in relazione a quanto previsto al precedente punto 1) dovranno essere garantite anche, al di fuori delle fasce orarie di cui sopra, le prestazioni del personale addetto alle attività che non siano servizio in linea ma che risultino, necessarie per la preparazione e assistenza relativi a tale servizio.

3) Nel rispetto di quanto sopra, in applicazione dell'art. 2 c.2 l. 146/90 e secondo le disposizioni contenute nell'art. 3 lettera "i" dell'Accordo Nazionale 7/2/1991, l'azienda emanerà uno specifico regolamento di servizio per dare piena operatività ai servizi garantiti in caso di sciopero; prima della sua emanazione vi sarà un confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo riguardo alle modalità di rientrata e uscita delle vetture e delle prestazioni da garantire oltre a quelle di guida in linea.

4) Le organizzazioni sindacali si atterranno, nella proclamazione di sciopero, a modalità rispondenti a quanto indicato ai punti precedenti.

5) Le parti si danno atto che lo schema della presente intesa applicativa è stato preventivamente illustrato alle associazioni degli utenti che hanno espresso parere favorevole e che tale parere costituisce elemento essenziale della intesa medesima.

6) Copia del presente accordo verrà inviata alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per quanto previsto dalle norme di legge.

*Seco*